COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI UTILITA' SOCIALE " *SERVIZI ALLA PERSONA: ANZIANI E GIOVANI* "

Art.1

Finalità

Nell'ambito dei servizi alla persona, l'Amministrazione comunale intende organizzare, un servizio a favore degli anziani e dei giovani minorenni, quali fasce sociali deboli.

Art. 2

Convenzione

Il Comune affida la gestione del presente servizio di utilità sociale, a mezzo stipula di apposita Convenzione con il soggetto affidatario, rientrando il presente affidamento nell'ambito dell'attività extracontrattuale della Pubblica Amministrazione.

Art. 3

Oggetto di intervento

Il servizio ha per oggetto le seguenti attività:

- Anziani: Visite a domicilio degli anziani, di fascia d'età superiore ad anni 75, non autosufficienti, per presidiare eventuali necessità di ausilio ai propri fabbisogni quotidiani (prescrizioni mediche, esigenze di certificazioni, disbrigo attività presso Uffici, fornitura di derrate alimentari etc);
- Giovani minorenni per organizzazione attività ludico - ricreative, durante i fine settimana, e comunque con particolare riferimento al periodo estivo (organizzazione iniziativa denominata *Summer village*;

Art. 4

Durata dell'affidamento

La durata della presente convenzione viene fissata in mesi 12, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione.

Art. 5

Attività di controllo

Il Comune, per il tramite del Responsabile del procedimento, provvede ad eseguire le verifiche sulle attività espletate dagli operatori incaricati dal soggetto affidatario, a mezzo verifiche e ispezioni. Relativamente alla qualità del servizio, il Responsabile del procedimento periodicamente predisporrà questionari di *customer satisfaction* presso gli anziani destinatari del servizio, di cui al precedente articolo 3, ed alle famiglie dell'utenza dei giovani minorenni fruitrice dei servizi ludico-ricreativi.

Art. 6

Rendicontazione attività

Il Soggetto affidatario provvederà alla puntuale e dettagliata rendicontazione mensile delle attività espletate, indicando al riguardo:

a) i nominativi degli operatori coinvolti nelle medesime attività;

b) le attività erogate durante la periodicità di somministrazione del servizio, unitamente all'esatta individuazione dell'utenza destinataria del servizio.

Prima della scadenza della convenzione il Soggetto affidatario presenterà apposita relazione finale sull'attività svolta, che dovrà essere validata dal Responsabile del procedimento.

Art. 6
Corrispettivo

Per l'espletamento delle attività, di cui al presente Capitolato d'oneri, e stante la peculiare attività prestata dagli operatori, assimilabile a quella del volontariato per l'aspetto quantitativo del monte ore che sviluppa il servizio in relazione al modesto budget di spesa stanziato dall'ente, il Comune corrisponderà al Soggetto affidatario, per ciascun operatore e per ciascuna giornata lavorativa di n. 4 ore, un ticket del valore a base di gara di € 15,00 al netto del ribasso offerto in sede di rimessione dell'offerta del medesimo soggetto. Tale corrispettivo verrà corrisposto con cadenza mensile, dal Responsabile del procedimento, con apposita determinazione di liquidazione, e nel rispetto degli adempimenti previsti ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9
Norme di comportamento

Il Soggetto affidatario, e per suo conto gli Operatori, sono tenuti all'osservanza delle norme comportamentali previste dai regolamenti comunali vigenti. Gli stessi dovranno mantenere un contegno ed un linguaggio corretto e riguardoso verso l'utenza e verso le Autorità.

Qualora un operatore assuma un atteggiamento ritenuto sconveniente dall'Amministrazione o irriguardoso verso gli utenti, il Soggetto affidatario dovrà provvedere, se richiesto, alla sua sostituzione.

L'operatore ha, tra l'altro, il compito di comunicare per iscritto al competente Responsabile comunale del procedimento, casi di eventuali danneggiamenti o quant'altro riscontrati su strutture e beni comunali, segnalandone, se conosciuti, gli autori e/o le cause.

Art. 10
Recesso delle parti

Il Comune e il soggetto i riservano la facoltà di recesso in qualsiasi momento previo avviso da comunicarsi, in forma scritta, almeno 30 giorni prima dell'interruzione della attività oggetto della presente convenzione.

Il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso, a suo insindacabile giudizio, qualora si accertino inadempimenti da parte dell'Associazione nella esecuzione delle attività di cui all'art. 3 del presente atto.

Art. 11
Polizze assicurative

L'Ente, prima della stipula della Convenzione disciplinante l'affidamento del servizio, disporrà la stipulazione di apposite polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché polizza per la responsabilità civile verso i terzi. Gli oneri nascenti dalla stipula di tale forme di tutela sono a carico dell'Ente.

Art. 12
Oneri diversi

Il Soggetto affidatario è obbligato a comunicare al Responsabile dell'Area Tecnica, tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del presente

servizio, i nominativi degli Operatori impiegati per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, con le specifiche funzioni cui saranno chiamati a svolgere nell'ambito della gestione del servizio, e le rispettive dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti di idoneità morale (assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia, di cui al D.Lgs n. 159/2011), di idoneità fisica (certificazione di sana e robusta costituzione fisica) e professionale per svolgere dette attività. L'eventuale sostituzione degli operatori o la diversa destinazione di ciascuno, dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune, unitamente agli adempimenti disciplinati dal presente articolo.

E' fatto divieto al Soggetto affidatario di utilizzare personale diverso da quello comunicato ai sensi del precedente capoverso, e per il quale sia stata accertata preventivamente le relative idoneità.